

N. R.G. 3/2020



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Francesco Bazzega	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. **3/2020** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 161 co. 6 L.F.

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6 L.F., depositata da LA NUOVA PESCA S.P.A. (C.F. 00562900290), con sede legale in Porto Viro (RO) Strada Statale Romea n. 14/C, in persona dell'Amministratore Unico sig. Pregnolato laderino, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Gollin;

considerato che il ricorso è stato sottoscritto da Pregnolato laderino, munito dei necessari poteri in virtù della determina ex art. 152 L.F. assunta in data 18.06.2020 a ministero del notaio Dott. Giannenrico Cocito di Rovigo (in osservanza di quanto disposto dagli artt. 161 e 152, 2 comma lett. b) e 3 comma L.F.);

riscontrato, ad un primo e sommario esame - privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura - il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale, che - dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 L.F. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* - la sede legale risulta a Porto Viro e non vi sono allo stato indici che inducano a ritenere che non vi sia una coincidenza tra la sede legale e quella principale;



considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa, avente ad oggetto il commercio e la trasformazione di prodotti ittici;

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 L.F., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzia lo stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza) e la mancanza di un equilibrio finanziario;

rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il 6 comma dell'art. 161 L.F. - come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal D.L. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 - prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie - riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità - il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a centoventi giorni, poiché non risultano pendenti istanze di fallimento;

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo al rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a



mente del successivo comma 8, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

ritenuta, sotto tale profilo, l'opportunità di prevedere l'onere, a carico di LA NUOVA PESCA S.P.A., di depositare:

a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;

b) mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

ritenuto opportuno, anche ai fini dell'autorizzazione al compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione, nominare quale commissari giudiziali il **Dr. Antonio Astolfi e la Dr.ssa Silvia Menon;**

P. Q. M.

A) assegna a LA NUOVA PESCA S.P.A. (C.F. 00562900290), con sede legale in Porto Viro (RO) Strada Statale Romea n. 14/C, termine di giorni centoventi dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della



manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

- C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata ai commissari giudiziali, i quali dovranno riferire in merito;
- D) nomina commissari giudiziali il **Dr. Antonio Astolfi e la Dr.ssa Silvia Menon.**

Si comunichi.

Rovigo, 8.07.2020

La Presidente
Paola Di Francesco

